

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURIZIO LEO

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti dell'Italgas.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'Italgas. Sono presenti l'ingegner Eduardo Di Benedetto, direttore sviluppo e commerciale Snam rete gas nonché procuratore Italgas per l'attività commerciale e il dottor Leonardo d'Acquisto, responsabile rapporti con istituzioni associazioni Snam rete gas.

L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Cedo la parola all'ingegner Di Benedetto, con la riserva per me e per i colleghi di rivolgergli, al termine del suo intervento, eventuali domande o di formulare talune osservazioni.

EDUARDO DI BENEDETTO, *direttore sviluppo e commerciale Snam rete gas*. Signor presidente, onorevoli senatori e deputati, desidero ringraziare la Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria per aver voluto ascoltare anche

Italgas su un tema rilevante come quello oggetto di questa indagine conoscitiva, anche se temo che il contributo che questa società potrà fornire al riguardo sarà piuttosto limitato.

Una premessa. Prima di addentrarci nella materia oggetto dell'audizione odierna, ritengo opportuno collocare l'attività svolta dall'Italgas all'interno del quadro normativo e regolamentare del settore del gas oggi in vigore e di fornire alcuni numeri che permettano di meglio comprendere il ruolo di mercato che la società attualmente occupa all'interno dello specifico comparto della distribuzione del gas. Come codesta commissione certamente saprà, il settore del gas è stato oggetto negli ultimi dieci anni di interventi legislativi che ne hanno profondamente modificato l'aspetto, sia con riguardo al numero e all'aggregazione fra gli operatori e ai loro assetti operativi e societari, sia con riferimento ai rapporti tra gli stessi operatori e i consumatori finali.

Volendosi limitare agli aspetti principali, con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, il cosiddetto decreto Letta, è stato avviato il processo di liberalizzazione del mercato procede mentre precedentemente composto da circa 800 operatori verticalmente integrati con l'obiettivo primario di renderlo più concorrenziale e di dare la possibilità a ogni consumatore di scegliere liberamente il proprio fornitore. Tra le novità più significative che sono state introdotte dal decreto Letta vi è la cosiddetta separazione societaria. A far data dal 1° gennaio 2002, infatti, l'attività di trasporto e di spacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio che è comunque oggetto di separazione con-

tabile e gestionale dall'attività di trasporto e di spacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas. L'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore gas e la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgono alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista. Con la delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, peraltro, è stata introdotta la separazione funzionale dell'attività di distribuzione dalle attività di produzione, di trasporto e di vendita. L'attività di distribuzione del gas naturale è soggetta alle attività di regolazione e controllo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che svolge tra l'altro alcune specifiche funzioni regolatorie in tema di tariffe e qualità del servizio, forme di mercato, concorrenza, separazione contabile, amministrativa, informazione e trasparenza. Il decreto Letta prevede inoltre che l'attività di distribuzione di gas naturale sia attività di servizio pubblico e che il servizio sia affidato esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni. Non c'è dunque certezza circa la continuità della presenza operativa di un qualsiasi operatore della distribuzione in un determinato ambito territoriale, potendosi ben verificare il passaggio della concessione al termine del periodo di legge ad un altro soggetto. Da notare che nei prossimi mesi sarà opportunamente integrato il quadro normativo successivo all'introduzione del decreto Letta. Infatti ci si attende che a breve i ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, in adempimento di apposito incarico legislativo risalente al 2007, definiscano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché i criteri di gara e di valutazione delle offerte.

Nel mese di dicembre del 2010 la Conferenza unificata ha esaminato ed esitato gli schemi dei decreti ministeriali; si

attende ora che vengano pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le principali novità riguardano da un lato l'individuazione del numero degli ambiti territoriali minimi, 177, e dall'altro la definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti, la specificazione degli oneri da riconoscere all'ente locale concedente e ai proprietari degli impianti e la determinazione dei criteri per le aggiudicazioni delle offerte. Le attività di vendita sono invece sostanzialmente libere, seppur soggette a una preventiva autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico in considerazione di criteri di tipo tecnico-economico di cui l'operatore deve essere in possesso. Sul piano pratico la società di distribuzione si limita quindi a gestire il servizio di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura, normalmente site alle porte del comune, fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco. Occorre peraltro precisare che non tutte le abitazioni presenti sul territorio di un determinato comune sono collegate alla rete di distribuzione, come nel caso delle cosiddette case sparse, alimentate con altri sistemi, ad esempio bombole o serbatoi di GPL.

La società di vendita svolge invece l'attività commerciale connessa alla fornitura del gas e intrattiene materialmente il rapporto con il cliente finale per ciò che concerne la definizione e l'esecuzione del contratto di fornitura.

Nel contesto normativo sin qui tratteggiato, Italgas è una società che si occupa delle sole attività di distribuzione del gas naturale in ambito locale, dove oggi è l'operatore leader in Italia e non svolge dunque, né può farlo, alcuna attività di vendita. Dal punto di vista dell'assetto proprietario, con decorrenza primo luglio 2009, Italgas è stata acquisita da SNAM Rete gas, costituendo insieme a Stogit e GNL Italia, un operatore integrato di assoluta rilevanza a livello nazionale ed

europeo per tutta la filiera delle attività regolate del settore del gas: trasporto, stoccaggio, distribuzione e rigassificazione. Italgas opera nelle principali città italiane, tra le quali, direttamente oppure tramite controllate e collegate, Roma, Napoli, Torino, Venezia, Firenze. In particolare la società è direttamente concessionaria del servizio in 1.320 comuni, trasporta oltre 7,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno attraverso circa 45.200 chilometri di tubazioni e gestisce 5,1 milioni di contatori installati.

Considerando anche le controllate e le collegate, è comunque presente con il servizio di distribuzione in 1.632 comuni e trasporta complessivamente oltre 9 miliardi di metri cubi di gas attraverso oltre 61.500 chilometri di tubazioni, gestendo quasi 7,4 milioni di contatori installati.

In generale la presenza operativa di Italgas non è omogenea sul territorio nazionale, presentandosi piuttosto a macchia di leopardo con concentrazioni importanti in alcune aree provinciali ed è comunque limitata, comprendendo anche le consociate, circa il 30 per cento del mercato complessivo della distribuzione del gas. Nonostante questi numeri, Italgas e le sue consociate rappresentano solo uno dei numerosi operatori nel settore della distribuzione del gas in Italia; in effetti, dalla relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si rileva che nel 2009 questo segmento della filiera gas era composto da ben oltre 200 operatori, un numero in calo ma sempre molto elevato. Sempre nel 2009 tali operatori hanno distribuito complessivamente quasi 33,5 miliardi di metri cubi di gas e poco meno di 22 milioni di clienti residenti in 6.689 comuni. In base agli elementi raccolti esaminando scopi e finalità di codesta Commissione di vigilanza e tenendo conto che Italgas è la prima e sinora unica impresa privata ad essere stata ascoltata, questa società è giunta alla conclusione che ciò che ci si attende da lei è un contributo in termini di informazioni, essenzialmente dati anagrafici, catastali e fiscali, che fossero nella sua disponibilità

perché raccolti durante la gestione delle proprie attività operative. Tali informazioni andrebbe a integrare quelle già in possesso delle amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, allo scopo di costituire un'anagrafe in grado di supportare il processo di accertamento della base tributaria, nella prospettiva di un suo progressivo decentramento, accompagnando così l'evoluzione dell'organizzazione dello Stato in senso federalista. Queste informazioni sarebbero ritenute utili, in analogia con quanto disposto — come si apprende dall'audizione della Corte dei conti presso questa Commissione tenutasi la scorsa settimana — nel decreto legislativo sul federalismo municipale in corso di promulgazione, che prevede la possibilità per i comuni di accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria e connessi contratti di locazione, nonché a ogni altra informazione riguardante il possesso e la detenzione di immobili sul proprio territorio per la somministrazione di energia elettrica e di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio, l'interscambio di dati relativi all'utilizzo effettivo degli immobili ottenuti incrociando le risultanze catastali, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, i contratti di locazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, dei servizi idrici e del gas. Le informazioni sarebbero trasferite all'anagrafe tributaria nello stato in cui si trovano sotto forma di banche dati elettroniche, così come autonomamente organizzate e gestite dalla società per gli scopi legittimi per in qualità di banche dati sarebbero state costituite.

Se l'oggetto dell'audizione è stato correttamente individuato da questa società, occorre sin dall'inizio mettere in chiaro che in effetti Italgas non dispone delle informazioni richieste se non in misura molto limitata e disomogenea. La ragione fondamentale è da ricercarsi proprio nella separazione tra attività di distribuzione e attività di vendita del gas richiamata in premessa, attuata in applicazione del decreto Letta. In effetti Italgas e con essa tutte le società di distribuzione del gas, non gestendo più il rapporto commerciale

di fornitura, non ha alcuna necessità di raccogliere e utilizzare informazioni relative alle utenze collegate alla rete, quali dati catastali dell'immobile o dati anagrafici del proprietario del medesimo. A tale proposito si coglie l'occasione per ricordare che l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come successivamente modificato, dispone che il numero di codice fiscale deve essere indicato nei contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas relativamente agli utenti. L'articolo 7 del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica, così come successivamente modificato, prevede che si devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera *g-ter*) del primo comma dell'articolo 6. Nello svolgimento delle predette attività operative Italgas intrattiene rapporti solo con le società di vendita che immettono il gas nella rete di distribuzione, mentre non ha alcun rapporto contrattuale diretto con il cliente finale. Italgas non sottoscrive quindi contratti di somministrazione di gas, ma viene sostanzialmente solo a conoscenza del nominativo e del codice fiscale dei sottoscrittori dei contratti di fornitura con le società di vendita tramite queste stesse società, oltre naturalmente dei dati tecnici relativi al prelievo del gas. Il dettaglio delle informazioni che la società di vendita deve trasmettere alla società di distribuzione alla stipula di un nuovo contratto di fornitura, è contenuto nella delibera 138/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Italgas si limita dunque a trasportare e a misurare il gas nelle reti che ha in gestione, sino ai punti di riconsegna indicati dalle società di vendita, che procedono poi autonomamente alla fatturazione dei clienti finali. Solo nel caso di realizzazione di nuovi punti di riconsegna, cioè di nuovi allacciamenti di abitazioni o insediamenti produttivi, Italgas acquisisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente comunica gli estremi della concessione edilizia o

della richiesta di sanatoria; tale dichiarazione è prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, come successivamente modificato. I dati così raccolti sono quindi dati molto parziali rispetto all'insieme dei punti di riconsegna gestiti da Italgas e non sono oggetto di successivi aggiornamenti.

In base a quanto esposto, riteniamo che le informazioni a disposizione di Italgas per le finalità individuate da questa Commissione siano di modesta utilità, si tratta nelle migliori delle ipotesi di informazioni già nella disponibilità del comune e dunque scarsamente utili per migliorare l'azione di accertamento tributario su base locale o anche solo per giungere a una più certa individuazione degli immobili ubicati nel territorio comunale.

Nel caso comunque si ritenesse utile acquisire tali informazioni, si porrebbe a parere di Italgas la necessità di verificare con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas nonché con il Garante per la protezione dati personali, le eventuali tutele da adottare riguardo alla diffusione dei dati raccolti per finalità diverse da quelle a cui sarebbero destinati.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Ringrazio per l'esposizione, ma mi pare sia molto chiaro che i dati cui attingere per operare un incrocio siano alquanto remoti, parziali e molto limitati rispetto alle esigenze.

LUCIO ALESSIO D'UBALDO. Visto che ci siamo vorrei fare una domanda fuori tema, se è consentito. Credo che nel decreto Letta o comunque in altra disposizione di legge, sia prevista l'articolazione del territorio per bacini di utenza: esattamente come previsto per l'acqua, così si immagina di fare per il gas. Questa operazione in realtà non è mai partita, non è chiaro se ci siano difficoltà o resistenze. Credo di capire, per quello che si è detto qualche volta sui giornali, che vi è uno stato di incertezza per le società che distribuiscono il gas e anche per le società che a valle gestiscono il rapporto con il cliente. Mi si consentirà, come a tutti i parlamentari, di fare un riferimento al

mio territorio, che è la città di Roma. Ho presente il fatto che in relazione a una gara annunciata che non prende corpo, il risultato sia uno sfibramento dei rapporti tra Italgas e ACEA, non nel senso materiale ma psicologico. Queste incertezze, alla lunga, non vanno bene anche perché non è coinvolto nel caso specifico solo il grande comune di Roma, ma anche i comuni limitrofi che sono legati alla precedente e vigente convenzione di cui il perno operativo è Italgas.

Volevo sapere appunto se questa percezione di un certo grado di difficoltà o di incertezza nociva è manifestabile formalmente in questa sede a voi o se invece le notizie che sono apparse e le sensazioni che abbiamo noi come dirigenti politici e come parlamentari siano imprecise.

EDUARDO DI BENEDETTO, *direttore sviluppo e commerciale Snam rete gas*. Non sono titolato a dare una risposta per l'azienda su un tema di questa dimensione, che evidentemente mi sovrasta. Posso solo fare un'osservazione da un punto di vista operativo e dire che l'attività gestionale e operativa sulla città di Roma, come in tutti gli altri comuni italiani, non risente di situazioni del tipo a cui ella faceva riferimento e quindi la gestione procede tranquilla e solida come sempre. Da un punto di vista istituzionale mi dispiace di non poter essere in grado di rispondere a questa domanda.

LUCIO ALESSIO D'UBALDO. Se non c'è una certezza sull'articolazione del territorio, anche questo frena, perché se si devono fare i bacini ottimali, prima di fare la gara bisognerebbe individuarli.

EDUARDO DI BENEDETTO, *direttore sviluppo e commerciale Snam rete gas*. Come richiamavo nella relazione, con questo provvedimento, che speriamo possa entrare presto in vigore, sono stati individuati, il numero dei bacini che costituiranno la ripartizione sul territorio nazionale degli ambiti in cui i gestori avranno la possibilità di gestire unitariamente il servizio; come è noto, servizi come quello della distribuzione risentono di economie di scala. Questo provvedimento che come si sa è in gestazione fin dal 2007, sembra stia arrivando alla conclusione. È chiaro che un provvedimento di queste dimensioni, che modifica profondamente l'articolazione della gestione del servizio sul territorio nazionale, è senz'altro prepedentico alla nuova fase che il decreto Letta ha previsto per la gestione del servizio di distribuzione. Riteniamo che questo provvedimento e l'altro che fa riferimento ai criteri per l'aggiudicazione delle gare siano due capisaldi affinché si possa procedere all'effettuazione delle gare e quindi ad assegnare il servizio con le nuove modalità previste dal decreto Letta. Ci auguriamo che questo avvenga presto.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora i nostri ospiti e dichiaro concluso l'audizione.

La seduta termina alle 9,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 21 aprile 2011.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO